Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Martedì, 15 settembre 1931 - Anno IX** — **Numero 213**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-273; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G B Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-63; Soc. Ed. Intern.. piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn 20-26.
Pavia: Succ Bruni Marelli.
Perugia: N Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti
Pola: E Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n 88; Mantegazza, via 4 Novembre n 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola
Siena: S Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag L De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D Ignazio
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; S. A. Mondadori.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione dei fascicoli 3° e 4° del volume III dell'edizione economica.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia - palazzo di via Arenula Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1431.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1122.

Approvazione dei nuovi statuti per il Sindacato nazionale e per i Sindacati provinciali dei tecnici agricoli, aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, e di alcune modifiche dell'organizzazione sindacale periferica della Confederazione stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 80, col quale venne concesso, fra l'altro, il riconoscimento giuridico alle Associazioni sindacali dei tecnici agricoli, aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, e vennero approvati i relativi statuti;

Visto il Nostro decreto 17 ottobre 1929, n. 2173, col quale venne disposto il passaggio delle suddette organizzazioni sindacali dei tecnici agricoli dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti;

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, col quale furono approvate alcune modifiche della organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e vennero approvati i nuovi statuti per tutte le Associazioni sindacali dei professionisti aderenti a detta Confederazione, tranne che per quelle dei tecnici agricoli;

Viste le domande in data 3 maggio, 13 giugno e 16 giugno 1931, con le quali la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti chiede: il riconoscimento giuridico del Sindacato avvocati e procuratori di Cassino e la revoca del riconoscimento giuridico dei Sindacati avvocati e procuratori di Imperia e di Monteleone di Calabria; la revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato provinciale dei veterinari di Zara e la conseguente modifica della circoscrizione e dello statuto del Sindacato dei veterinari di Ancona; l'approvazione dei nuovi statuti per il Sindacato nazionale e per i Sindacati provinciali dei tecnici agricoli;

Ritenuta la necessità, per alcune categorie di professionisti, di disporre che la competenza territoriale dei relativi Sindacati regionali aventi sede in Trieste sia estesa alla provincia di Udine, che attualmente fa parte dei Sindacati regionali aventi sede in Venezia;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, gli articoli 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e gli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati i nuovi statuti del Sindacato nazionale e dei Sindacati provinciali dei tecnici agricoli, secondo i rispettivi testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Gli statuti dei detti Sindacati, approvati con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 80, sono sostituiti dagli statuti di cui al comma precedente.

Art. 2.

È concesso il riconoscimento giuridico al Sindacato fascista degli avvocati e procuratori, costituito in conformità dello statuto approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, con sede e competenza territoriale conformi a quelle del tribunale di Cassino.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, sono applicabili anche nei confronti del Sindacato di cui al comma precedente.

È fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti del Sindacato suddetto.

Art. 3.

È revocato il riconoscimento giuridico, concesso col Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, ai Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori di Imperia e di Monteleone di Calabria ed al Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Zara.

Il Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Ancona estende la sua competenza anche alla provincia di Zara, assumendo la denominazione di « Sindacato fascista dei veterinari delle provincie di Ancona e di Zara », e modificando lo statuto in conformità dell'allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

La competenza territoriale dei Sindacati regionali fascisti degli architetti, dei dottori in economia e commercio e dei ragionieri, aventi sede in Trieste ed in Venezia, e giuridicamente riconosciuti col Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, è modificata nel senso che la provincia di Udine passa a far parte della circoscrizione dei Sindacati regionali aventi sede in Trieste cessando di appartenere alla circoscrizione dei Sindacati regionali aventi sede in Venezia.

Art. 5.

Nell'elenco annesso al citato Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, è aggiunto il Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Cassino, al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 2 del presente decreto, e sono cancellati: il Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Imperia, il Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Monteleone di Calabria ed il Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Zara, dei quali viene revocato il riconoscimento giuridico con il primo comma dell'articolo 3 del presente decreto.

Sono inoltre apportate all'elenco suddetto le modificazioni conseguenti alle determinazioni di cui al secondo comma dell'art. 3 e all'art. 4 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 53. — MANCINI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli.

TITOLO I.

Costituzione, scopi.

Art. 1.

È costituito il Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli che riunisce tutti i Sindacati di primo grado, regolarmente riconosciuti, dei tecnici agricoli.

Fanno inoltre parte del Sindacato nazionale gli Enti ed Istituti costituiti per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il Sindacato si divide in tre sezioni:

1. Sezione dei dottori in scienze agrarie;
2. Sezione dei periti agrari;
3. Sezione dei diplomati e patentati.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti. In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono.

Art. 3.

Il Sindacato nell'àmbito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali dei tecnici agricoli;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività dei tecnici agricoli, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

c) coordina le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria e con quelli superiori della Nazione;

d) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità professionali dei tecnici agricoli;

e) stipula contratti collettivi di lavoro a carattere nazionale e quelli aventi efficacia nell'àmbito della circoscrizione di due o più Sindacati aderenti; e assiste i Sindacati stessi nella stipulazione dei contratti di loro competenza sostituendosi anche ad essi quando i contratti abbiano carattere generale o rivestano particolare importanza per la categoria, o quando le Associazioni dipendenti non riescano a concludere gli accordi;

f) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

g) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi Istituti;

h) promuove la creazione e favorisce lo sviluppo di Istituti ed Enti aventi per scopo la propaganda agricola, l'istruzione professionale e tecnica, e l'educazione morale e nazionale dei tecnici agricoli;

i) esplica, su richiesta, opera di assistenza tecnica e di consulenza fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori dell'agricoltura;

l) designa o nomina, attraverso la Confederazione dei professionisti ed artisti, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalla legge e dai regolamenti;

m) impugna, ove lo creda opportuno, dinanzi alla Commissione centrale per la tenuta degli albi professionali istituita presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto, i provvedimenti dei Comitati provinciali sia in materia disciplinare, sia in materia di iscrizione o cancellazione dagli albi;

n) studia e propone le questioni economiche, tecniche e giuridiche di interesse agricolo generale e svolge opera tecnica, propagandistica, assistenziale e culturale per la intensificazione dell'agricoltura e delle industrie agricole;

o) adempie a tutti gli altri còmpiti che gli derivino dalla Carta del lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli Istituti di cui all'art. 1, secondo comma, del presente statuto non ancora riconosciuti debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale. Essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e l'osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio nazionale. Se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione, e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale. Se il Direttorio non intende accogliere la domanda, deve sottoporre le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale circa l'ammissione di un Sindacato, o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati, che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo. L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato nazionale abbiano fra loro, e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei professionisti ed artisti, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali, appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà d'intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune, e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) il Consiglio.

Art. 9.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio fra gli iscritti ai dipendenti Sindacati di primo grado: dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti e approvata a norma di legge. Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 10.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato nazionale; cura il collegamento e il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di venti membri dei quali uno sarà nominato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e gli altri saranno eletti dal Consiglio tra gli iscritti ai Sindacati di primo grado, in modo che siano equamente rappresentate le categorie che compongono le tre sezioni dei Sindacati stessi.

Il numero dei membri elettivi assegnato a ciascuna categoria sarà determinato dal presidente della Confederazione, d'intesa col segretario del Sindacato nazionale, tenuto conto degli iscritti ai Sindacati di primo grado e delle esigenze della organizzazione; di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Il Direttorio si divide in tre Sezioni:

a) Sezione dei laureati in agraria;

b) Sezione dei periti agrari;

c) Sezione dei diplomati e patentati.

Ogni Sezione è presieduta dal segretario del Sindacato nazionale ed è composta dai membri del Direttorio appartenenti alla categoria per la quale la Sezione è costituita.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno sette dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato del la relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio o di due terzi dei membri di una Sezione del Direttorio stesso, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla convocazione del Consiglio o di una delle sue Sezioni per la elezione dei nuovi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per le adunanze delle singole Sezioni in cui si divide il Direttorio.

Le altre norme eventualmente occorrenti per il funzionamento delle Sezioni saranno stabilite dal Direttorio in adunanza plenaria.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le negate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale, di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera sui ricorsi da proporre dinanzi alla Commissione centrale contro le decisioni dei Comitati per la tenuta degli albi dei dottori agronomi e dei periti agrari, sia in materia disciplinare che in materia di iscrizione e di cancellazione dagli albi stessi. Il Direttorio potrà delegare uno dei suoi membri appartenente alla categoria a cui il ricorso si riferisce, per presentare e sostenere il ricorso medesimo.

Saranno in ogni caso osservate le norme relative alle professioni di dottore agronomo e di perito agrario;

i) approva gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali per la stipulazione dei contratti collettivi;

l) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale e del Ministero delle corporazioni a norma di legge;

m) nomina, ove occorrano, ispettori nazionali o regionali e ne determina le attribuzioni;

n) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio, riferendone allo stesso, per la ratifica, nella sua riunione più prossima;

o) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Relativamente alle attribuzioni di cui alle lettere *d*), *g*), *h*), *i*), quando gli oggetti sui quali occorra deliberare riguardino esclusivamente i dottori in scienze agrarie e i periti agrari, o i diplomati e patentati, le deliberazioni relative saranno prese dalle rispettive Sezioni del Direttorio, salva la facoltà del segretario del Sindacato di sottoporre le questioni in adunanza plenaria e salva, altresì, la facoltà del Direttorio stesso di avocare a sè, in qualsiasi momento, la trattazione.

Art. 13.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado, aderenti al Sindacato nazionale, e da un delegato per ciascuna delle Sezioni costituite nel seno dei Sindacati di primo grado.

Tali delegati saranno designati dai Direttori dei Sindacati stessi, scegliendoli fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio: il segretario nazionale, i membri del Direttorio del Sindacato nazionale; essi non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione. Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto a far intervenire al Consiglio un proprio rappresentante. La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo creda opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via stra-

ordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Il Direttorio del Sindacato nazionale potrà stabilire la convocazione del Consiglio distintamente per ognuna delle tre sezioni in cui si divide il Sindacato: in tal caso si applicheranno le norme di cui ai precedenti commi e quelle altre eventualmente occorrenti che saranno stabilite dal Direttorio.

Art. 14.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè esame delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo, il Consiglio potrà delegare al segretario del Sindacato i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario e dei membri del Direttorio del Sindacato nazionale;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati della categoria;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Titolo IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

L'inventario del patrimonio sociale dovrà essere sempre tenuto aggiornato e sottoposto all'inizio di ogni esercizio finanziario al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito, su proposta del Consiglio del Sindacato, dal Direttorio della Confederazione con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei tecnici agricoli appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 19.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 20.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14.

Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 21.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta alla approvazione del Consiglio del Sindacato nazionale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 22.

I contratti collettivi a carattere nazionale nonchè quelli aventi efficacia nell'àmbito della circoscrizione di due o più Sindacati di primo grado sono di competenza del Sindacato nazionale, salvo il caso in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione a norma del proprio statuto.

Art. 23.

I Sindacati provinciali, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modificazione di un contratto esistente, debbono darne notizia al Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale può impartire le direttive che ritenga del caso, intervenire con un proprio delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del patto e può altresì avocare a sè la trattazione di questioni e vertenze o la stipulazione di contratti quando, a suo giudizio, rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria, o quando le Associazioni dipendenti non riescano a concludere gli accordi.

Art. 24.

Il Sindacato nazionale deve informare la Confederazione di tutte le trattative che siano per iniziarsi per la stipulazione di contratti od accordi di competenza del Sindacato nazionale medesimo o dei Sindacati di primo grado.

La Confederazione, oltre alla facoltà di sostituirsi — a norma del rispettivo statuto — ai Sindacati dipendenti, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative e alla conclusione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

Art. 25.

I contratti collettivi stipulati dal Sindacato nazionale sono firmati dal segretario, quale legale rappresentante del Sindacato stesso agli effetti del comma 1° dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

L'efficacia dei contratti collettivi stipulati dai Sindacati di primo grado è subordinata alla ratifica della Confederazione nazionale da chiedersi per il tramite del Sindacato nazionale.

Art. 26.

Il Sindacato nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione nazionale o alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori, o, in mancanza di questa, al Ministero delle corporazioni, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 27.

Il Sindacato nazionale non può proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro senza l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora il Sindacato nazionale sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta al Sindacato nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata nei Sindacati di primo grado. È fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione d'intervenire nei giudizi in cui il Sindacato sia attore o convenuto.

Art. 28.

Il Sindacato nazionale ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgano tra i Sindacati dipendenti e le altre Associazioni sindacali e di fornire alla Confederazione tutte le notizie e i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative.

Il Sindacato nazionale ha facoltà d'intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro e nei quali qualcuno dei Sindacati dipendenti sia attore o convenuto.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 29.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti.

Art. 30.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre alla Confederazione nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 31.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professioni-

sti ed artisti i casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti dei Sindacati di primo grado che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre la denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati stessi ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 3°, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 32.

Qualora, in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti dei Sindacati dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi dei Sindacati stessi non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto, o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione nazionale la denuncia al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 33.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone se occorra alla Confederazione nazionale con le opportune proposte.

Art. 34.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato nazionale o da un terzo dei componenti il Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Presidenza della Confederazione, perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto. In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 35.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 36.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituito il Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli che riunisce i dottori in scienze agrarie, i periti agrari, i diplomati da scuole pratiche di agricoltura o da altri analoghi istituti, ed i patentati in agraria ai sensi del R. decreto 1° marzo 1928, n. 697.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio della provincia di . . . . . .

Il Sindacato si divide in tre Sezioni:

1. Sezione dei dottori in scienze agrarie;
2. Sezione dei periti agrari;
3. Sezione dei diplomati e patentati.

Potranno essere ammessi al Sindacato, in seguito a determinazione dei competenti organi governativi, anche gli appartenenti ad altre categorie, che, pur non essendo muniti dei titoli di cui al primo comma del presente articolo, siano riconosciuti sindacalmente inquadrabili fra i tecnici agricoli.

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale dei tecnici agricoli e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti, ne accetta i principî e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni sia di esso, sia della Confederazione.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali degli appartenenti alla categoria per la quale è costituito;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore dei titoli e della attività degli appartenenti alla categoria, studiando le condizioni in cui l'attività stessa si svolge nel territorio della sua circoscrizione, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, e presentando eventualmente proposte alle organizzazioni nazionali alle quali esso aderisce;

c) assiste gli appartenenti alla categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere un interesse per la categoria medesima;

d) assicura ai professionisti rappresentati, mediante lo studio, la preparazione e stipulazione dei contratti collettivi, l'equo regolamento dei rapporti di lavoro;

e) esercita azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

f) promuove e favorisce, anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti, ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione ed alla previdenza ed assistenza sociale dei professionisti rappresentati; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti ed associazioni, od anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.); fiancheggia, anche mediante speciali contribuzioni, l'attività degli istituti di istruzione superiore, media ed inferiore, delle stazioni, istituti, scuole di specializzazione e di perfezionamento, ecc.; assiste, infine, i giovani laureati e diplomati nel perfezionamento degli studi e nell'avviamento alla professione;

g) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di dottore in scienze agrarie e di perito agrario e l'esercizio abusivo della professione di agronomo e di perito agrario, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re, e vigila in generale per l'osservanza delle disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni suddette;

h) compila ogni triennio le tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari, le quali devono essere approvate dal Ministero della giustizia e degli affari di culto di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste;

i) determina ed esige il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti agli albi degli agronomi e dei periti agrari per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta degli albi stessi e la disciplina degli iscritti;

l) dà parere — ove ne sia richiesto — circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai tecnici agricoli e concilia, su richiesta delle parti, le controversie che eventualmente sorgano circa l'oggetto indicato, nonchè le altre controversie che possano sorgere tra i professionisti della categoria, o tra essi e i loro clienti nell'esercizio professionale;

m) fa al Ministero della giustizia e degli affari di culto le designazioni per la composizione del Comitato per la tenuta degli albi degli agronomi e dei periti agrari e per la disciplina degli iscritti, a norma delle disposizioni legislative sull'esercizio delle professioni medesime;

n) designa o nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

o) esplica, su richiesta, opera di assistenza tecnica e di consulenza fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori dell'agricoltura;

p) studia le questioni economiche e tecniche d'interesse agricolo provinciale, e svolge opera tecnica, propagandistica, assistenziale e culturale per la intensificazione dell'agricoltura e delle industrie agricole locali;

q) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del lavoro e gli siano attribuiti da leggi e regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, dalle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) possedere i titoli od i requisiti seguenti:

1° per i dottori in scienze agrarie, essere iscritti all'albo professionale degli agronomi od avere i requisiti per l'esercizio della professione;

2° per i periti agrari, essere iscritti all'albo professionale od avere i requisiti per l'esercizio della professione;

3° per i diplomati e patentati, possedere il diploma di licenza di una delle cessate scuole pratiche e speciali di agricoltura regie o pareggiate, o di una scuola pratica di agricoltura consorziale o di altro istituto assimilato, oppure avere ottenuto il certificato di idoneità alla conduzione di aziende agrarie private a norma e per gli effetti del R. decreto 1° marzo 1928, n. 697;

4° per gli appartenenti alle categorie di cui al quarto comma dell'art. 1, essere in possesso dei titoli e requisiti in virtù dei quali è stata riconosciuta l'inquadrabilità;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e per gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento, oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda.

Contro la negata ammissione è consentito il ricorso, pel tramite del Sindacato nazionale che esprimerà il suo parere, al presidente della Confederazione nazionale e, in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta; e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi e notizie d'indole generale che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dal Sindacato o dalle Associazioni superiori cui questo aderisce; sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le controversie che sorgessero fra essi ed i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le infrazioni che, a loro conoscenza, siano state commesse alle disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni di agronomo e di perito agrario, o dei casi di uso abusivo dei titoli professionali o di esercizio abusivo delle professioni suddette, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinchè il Sindacato possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento del Sindacato nel caso d'inadempienza dei datori di lavoro, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro, nonchè nei casi di controversie per prestazioni professionali allorchè l'altra parte contendente sia disposta a chiedere l'intervento del Sindacato per la conciliazione della controversia.

Quando le infrazioni alle leggi sull'esercizio delle professioni siano state commesse da professionisti appartenenti ad altre categorie, il Sindacato dovrà informare la propria Associazione nazionale.

I soci che siano iscritti agli albi professionali degli agronomi e dei periti agrari sono tenuti al pagamento — oltrechè dei contributi obbligatori e suppletivi — anche dei contributi annuali per le spese occorrenti al funzionamento dei Comitati per la tenuta degli albi e la disciplina degli iscritti. In caso di mora nel versamento di tali contributi, il Sindacato comunica il nome dei soci morosi al Comitato suddetto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza. Contro i soci stessi il Sindacato può altresì provvedere con le sanzioni disciplinari ad esso spettanti.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il segretario;

b) il Direttorio;

c) l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

La ratifica della elezione dovrà essere chiesta per il tramite del segretario del Sindacato nazionale che esprimerà il suo parere.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati dell'elezione e le sue determinazioni motivate.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti. È di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni di agronomo e di perito agrario. Può presentare denuncie al procuratore del Re nei casi di abuso dei titoli di dottore in scienze agrarie e di perito agrario, o di esercizio abusivo delle professioni suddette.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina dei soci del Sindacato; può deferire i soci iscritti agli albi professionali, ai Comitati per la tenuta degli albi stessi, per gli opportuni provvedimenti disciplinari; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni del Sindacato nazionale e della Confederazione.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario del Sindacato, che lo presiede, e di un numero di membri variabile da nove a dodici, dei quali uno sarà designato dalla Sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e gli altri saranno eletti dall'assemblea tra i suoi componenti in modo che siano equamente rappresentate le categorie che compongono le tre sezioni del Sindacato.

Il numero totale dei membri del Direttorio ed il numero dei membri elettivi assegnato a ciascuna delle tre categorie saranno determinati dal presidente della Confederazione, d'intesa col segretario del Sindacato nazionale, tenuto conto degli iscritti al Sindacato e delle esigenze della organizzazione: di tale determinazione dovrà essere informato il Ministero delle corporazioni.

Il Direttorio si divide in tre Sezioni:

a) dottori in scienze agrarie;

b) periti agrari;

c) diplomati e patentati.

Ogni Sezione è presieduta dal segretario del Sindacato ed è composta dei membri del Direttorio appartenenti alla categoria per la quale la Sezione è costituita.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno la metà dei membri. I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio o i due terzi dei membri di una Sezione del Direttorio stesso, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla convocazione dell'assemblea generale o dell'assemblea di sezione per la elezione dei nuovi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per le adunanze delle singole Sezioni in cui si divide il Direttorio.

Le altre norme eventualmente occorrenti per il funzionamento delle Sezioni saranno stabilite dal Direttorio in adunanza plenaria.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato da sottoporre all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

f) designa, attraverso le superiori gerarchie, coloro fra i quali saranno nominati, dalle competenti autorità governative, i componenti dei Comitati degli agronomi e dei periti agrari per la tenuta dei rispettivi albi professionali;

g) dà pareri, ove ne sia richiesto, alle autorità ed ai Sindacati circa il pagamento dei compensi ed onorari per le prestazioni fatte dai professionisti rappresentati;

h) concilia le controversie che eventualmente sorgano circa l'oggetto indicato nella lettera precedente fra i tecnici o tra essi e i loro clienti, nell'esercizio professionale;

i) determina il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti agli albi professionali degli agronomi e periti agrari per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta degli albi stessi e per la disciplina degli iscritti;

l) compila ogni triennio a norma di legge le tariffe professionali degli agronomi e periti agrari;

m) approva, a norma dell'art. 25 del presente statuto, gli accordi intervenuti, con le corrispondenti Associazioni sindacali, per la stipulazione di contratti collettivi;

n) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza a norma delle disposizioni di cui al titolo VI del presente statuto;

o) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge. L'approvazione degli atti di cui sopra dovrà essere chiesta per il tramite del Sindacato nazionale;

p) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, riferendone alla medesima, per la ratifica, nella sua riunione più prossima;

q) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Relativamente alle attribuzioni di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, quando gli oggetti sui quali occorre deliberare riguardino esclusivamente i dottori in scienze agrarie o i periti agrari, o i diplomati e patentati, le deliberazioni relative saranno prese dalle rispettive sezioni del Direttorio, salva la facoltà del segretario del Sindacato di sottoporre le questioni al Direttorio in adunanza plenaria, e salva, altresì, la facoltà del Direttorio stesso di avocare a sè, in qualsiasi momento, la trattazione.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del segretario del Sindacato a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente della assemblea; egli, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione. L'assemblea nomina, in tal caso, un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale e il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Il Direttorio del Sindacato potrà stabilire la convocazione della assemblea distintamente per ognuna delle tre Sezioni in cui si divide il Sindacato: in tal caso si applicheranno le norme di cui ai precedenti commi e quelle altre eventualmente occorrenti che saranno stabilite dal Direttorio.

Art. 14.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al segretario del Sindacato i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, di tre revisori dei conti, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) approvazione del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti agli albi professionali degli agronomi e dei periti agrari per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta degli albi stessi e la disciplina degli iscritti;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

L'inventario del patrimonio dovrà essere tenuto sempre debitamente aggiornato e sottoposto, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.);

d) i contributi annuali da corrispondersi dagli iscritti agli albi professionali degli agronomi e dei periti agrari, per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta degli albi stessi e la disciplina degli iscritti.

Salvo l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinate dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera e il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per la educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione dei professionisti appartenenti alla categoria;

b) le spese per il funzionamento dei due Comitati per la tenuta degli albi degli agronomi e dei periti agrari; per la compilazione e l'aggiornamento degli albi stessi, per la disciplina sugli iscritti e tutte le altre spese poste dalle leggi sull'esercizio delle professioni di agronomo e di perito agrario a carico del Sindacato;

c) tutte le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a)* e *c)* del presente articolo.

Alle spese di cui alla lettera *b)* del presente articolo sarà provveduto con i contributi da pagarsi dagli iscritti all'albo, a norma della lettera *d)* dell'articolo precedente.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

La gestione e la contabilità relative ai contributi sindacali ed alle spese obbligatorie e facoltative del Sindacato saranno sempre tenute distinte da quelle relative ai contributi da corrispondersi dagli iscritti agli albi professionali degli agronomi e dei periti agrari per quanto si attiene alle spese occorrenti al funzionamento dei Comitati, alla tenuta degli albi ed alla disciplina degli iscritti.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno di spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio entro il mese di aprile di ciascun anno e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti per il tramite del Sindacato nazionale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta alla approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

Il Sindacato stipula i contratti collettivi, aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui le Associazioni di grado superiore esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei rispettivi statuti.

Art. 24.

Il Sindacato, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia al Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

Art. 25.

I contratti collettivi stipulati dal Sindacato sono firmati dal segretario, quale legale rappresentante del Sindacato stesso, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il segretario può, ove lo ritenga opportuno, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica della Confederazione. Tale ratifica dovrà essere chiesta per il tramite del Sindacato nazionale.

Art. 26.

Il Sindacato non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto, alle Associazioni superiori cui esso aderisce, ovvero alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori, o in mancanza di questa al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 27.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, il Sindacato non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del Sindacato nazionale cui esso aderisce.

Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al Sindacato nazionale entro tre giorni dalla notifica del ricorso, perchè, ove lo creda, possa intervenire nel giudizio.

Art. 28.

Nelle controversie individuali, dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, il Sindacato, al quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

Il Sindacato ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 29.

Il segretario del Sindacato ha la facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 30

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare (a mezzo di lettera raccomandata) all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione nazionale pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 31.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 32.

I provvedimenti disciplinari a carico dei soci del Sindacato che siano anche iscritti agli albi professionali degli agronomi e dei periti agrari saranno, a cura del segretario, comunicati ai Comitati per la tenuta degli albi stessi.

Nel caso di provvedimenti disciplinari presi dai Comitati contro i professionisti che siano anche soci del Sindacato, si potranno adottare a carico dei detti professionisti anche i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti articoli 29, 30 e 31.

Il Sindacato darà anche comunicazione ai Comitati dell'elenco dei professionisti che siano in mora per il pagamento dei contributi per la tenuta degli albi, per i provvedimenti disciplinari di competenza dei Comitati stessi.

Contro i professionisti morosi, i quali siano anche soci del Sindacato, potrà essere preso qualcuno dei provvedimenti disciplinari previsti dai precedenti articoli.

Il Sindacato è tenuto a comunicare alla organizzazione nazionale della categoria i provvedimenti dei Comitati relativi alla iscrizione ed alla cancellazione dagli albi, nonchè ai giudizi disciplinari, affinchè la organizzazione stessa possa esercitare la facoltà di ricorso prevista dalle norme di legge.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 33.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Presidenza della Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide

se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Modifiche allo statuto del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Ancona.

L'art. 1 è sostituito dal testo seguente:

« È costituito il Sindacato fascista dei veterinari delle provincie di Ancona e di Zara, che riunisce coloro che esercitano la professione di veterinario.

« Il Sindacato ha sede in Ancona ed estende la sua competenza sul territorio delle provincie di Ancona e di Zara ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione **1432**.

REGIO DECRETO 29 luglio 1931, n. **1126**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Ottavia e Felice Ferrero » con sede in Viarigi (provincia di Alessandria).

N. 1126. R. decreto 29 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Ottavia e Felice Ferrero », con sede in Viarigi (prov. di Alessandria), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1433**.

REGIO DECRETO 29 luglio 1931, n. **1127**.

Erezione in ente morale dell'Asilo-Giardino d'infanzia « Coniugi Capponi-Palombi » con sede in San Felice Circeo.

N. 1127. R. decreto 29 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo-Giardino d'infanzia « Coniugi Capponi-Palombi », con sede in San Felice Circeo, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1434**.

REGIO DECRETO 29 luglio 1931, n. **1128**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Colognola del Piano, frazione del comune di Bergamo.

N. 1128. R. decreto 29 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Colognola del Piano, frazione del comune di Bergamo, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1435**.

REGIO DECRETO 29 luglio 1931, n. **1129**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Oriolo, frazione del comune di Voghera.

N. 1129. R. decreto 29 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Oriolo, frazione del comune di Voghera, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1436**.

REGIO DECRETO 29 luglio 1931, n. **1132**.

Erezione in ente morale della Colonia elioterapica vogherese con sede in Voghera.

N. 1132. R. decreto 29 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Colonia elioterapica vogherese, con sede in Voghera, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1437**.

REGIO DECRETO 7 agosto 1931, n. **1139**.

Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Gorizia.

N. 1139. R. decreto 7 agosto 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1438.**

REGIO DECRETO 7 agosto 1931, n. **1133.**

Provvedimento circa la natura giuridica della Fondazione Don Raso in Portofino.

N. 1133. R. decreto 7 agosto 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, si dichiara che la Fondazione Don Raso, in Portofino, non ha carattere di istituto di pubblica beneficenza, agli effetti dell'art. 1 del regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1439.**

REGIO DECRETO 7 agosto 1931, n. **1134.**

Trasformazione di alcune Opere pie, con sede in Foggia, ed approvazione dei rispettivi statuti organici.

N. 1134. R. decreto 7 agosto 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Albergo dei Piccoli », in Foggia, è trasformata a favore del Conservatorio dell'Addolorata; il fine del Conservatorio della Maddalena, in Foggia, è trasformato in quello di provvedere al ricovero di fanciulle abbandonate dai sei ai dodici anni; e sono approvati il regolamento organico dei « Conservatorî raggruppati » nonchè gli statuti organici dei Conservatorî dell'« Addolorata », della « Maddalena », di « S. Teresa » e del « Buon Consiglio », tutti con sede in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1931 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1931.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le società anonime « Società italiana drapperie inglesi, nazionali e confezioni » e « Gruppo finanziario tessile » con sede in Torino.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO.

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Visto il ricorso presentato dalle società anonime « Società italiana drapperie inglesi, nazionali e confezioni » e « Gruppo finanziario tessile », le quali espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della prima nella seconda;

Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre il termine stabilito negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le società anonime « Società italiana drapperie inglesi, nazionali e confezioni » e « Gruppo finanziario tessile » con sede in Torino, rendendosi così applicabili alla deliberazione di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti delle dette società le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto, nei giornali: *La Gazzetta del Popolo* e *La Stampa* di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: Rocco.

(6674)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3491.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Giuseppe, figlio di Stenech Lucia, nato a Fornace il 14 aprile 1891, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Piomarta.

(6588)

N. 263 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giurgiovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgiovich Luigi, figlio del fu Antonio e della fu Maria Micolancich, nato a Momiano (Buie

d'Istria) il 23 giugno 1881 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Vigini fu Andrea e di Antonia Millovich, nata a Momiano il 29 giugno 1894; ai figli nati a Momiano: Giuseppe, il 22 marzo 1914; Maria, l'8 dicembre 1919 e Antonio Giovanni, l'8 maggio 1922; nonchè al fratello Antonio, nato a Momiano, il 1° maggio 1885.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5081)

N. 271 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giurgiovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Giurgiovich Teresa ved. di Gregorio, figlia del fu Antonio Giurgiovich e della fu Lucia Marussich, nata a Sorbar (Buie d'Istria) il 24 settembre 1881 e abitante a Buie d'Istria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Sorbar: Giovanni, il 17 maggio 1902; Paolo, il 27 luglio 1904; Giuseppina, il 23 maggio 1907; Gregorio, il 2 aprile 1910; Gioacchino, il 22 febbraio 1913; Maria, il 12 settembre 1915; nonchè alla nuora Maria Marussich fu Giacomo e di Maria Dobrillovich, moglie di Giovanni Giurgiovich, nata a Sorbar il 1° maggio 1902 ed ai nipoti figli di Giovanni Giurgiovich e di Maria Marussich, nati a Sorbar: Giovanni, il 3 gennaio 1927; Elda, il 29 gennaio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5082)

N. 272 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Giurgiovich » e « Sfecich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Giurgiovich Pierina ved. di Giuseppe, figlia di Giacomo Sfecich e di Maria Sincovich, nata a Momiano (Buie d'Istria) il 29 giugno 1890 e abitante a Buie d'Istria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi » e « Sfecci » (Giorgi Pierina ved. di Giuseppe, nata Sfecci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Giorgi » anche alla figlia Giuseppina, nata a Momiano il 18 dicembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5083)

N. 273 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gladich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gladich Giovanni figlio del fu Giovanni-Maria e della fu Giovanna Cleva, nato a Briz (Buie d'Istria) il 1° aprile 1869 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gladi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Cleva fu Giovanni e fu Lucia Goldo, nata a Briz il 3 settembre 1876, ed ai figli nati a Briz: Giovanni, il 17 maggio 1902, ed Antonio, il 20 giugno 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5084)

N. 273-1 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gladich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gladich Antonio figlio di Filippo e della fu Antonia Buschian, nato a Vergnacco il 21 luglio 1889 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gladi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Gladich di Giovanni e di Anna Cleva, nata a Briz (Buie d'Istria) il 25 giugno 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(5085)

N. 277 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gladich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gladich Giacomo figlio del fu Giacomo e di Anna Perossa, nato a Collalto (Buie d'Istria) l'11 aprile 1880 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gladi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Cleva fu Giuseppe e fu Giovanna Perossa, nata a Collalto il 1° giugno 1882, ed ai figli nati a Collalto: Umberto, il 10 marzo 1906; Giuseppe, il 10 novembre 1907; Vittorio, il 4 aprile 1911; Albino, il 9 aprile 1914; Maria-Vittoria, il 22 maggio 1918; Albina, il 18 giugno 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(5086)

N. 276 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gladich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gladich Bartolo figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Bonazza, nato a Collalto (Buie d'Istria) il 7 aprile 1884 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gladi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Margherita Sfetina di Antonio e di Antonia Jurman, nata a Colalto il 21 gennaio 1890; ai figli nati a Collalto: Attilio, il 23 settembre 1911; Pierina, il 19 giugno 1913; Bartolo, il 28 gennaio 1915; Guerrino, il 24 settembre 1917; Maria, il 16 settembre 1919; Gemma, il 4 luglio 1922; Liberio, il 4 agosto 1927; nonchè ai fratelli nati a Collalto: Antonio, il 18 agosto 1867 e Giovanni, il 22 novembre 1871.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(5087)

N. 295 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gallossich » (Gallosich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gallossich Giovanni figlio del fu Andrea e di Maria Carcich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 30 giugno 1910 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallossi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5088)

N. 292 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gallessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gallessich Giuseppe figlio del fu Giacomo e della fu Caterina Nicolich, nato a Chiusi (Lussino) il 3 maggio 1889 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Andreina Hroncich di Onorato e di Nicolina Bevierin, nata a Chiusi (Lussino) il 29 gennaio 1895 ed ai figli nati a Chiusi (Lussino): Giuseppina, l'11 febbraio 1920; Onorato, il 23 novembre 1921; Maria, il 15 novembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5 89)

N. 236 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giacovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacovaz Giuseppe figlio di Giovanni e della fu Antonia Braico, nato a Oscurus (Buie d'Istria) il 14 luglio 1864 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacovani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Oscurus: Giuseppe, il 4 novembre 1902; Lucia, il 28 febbraio 1905; Giacomo, il 7 settembre 1906; Stefania, l'8 giugno 1910; Clementina, il 1° gennaio 1916; alla nuora Maria Fermo di Giovanni e di Lucia Valenta, moglie di Giuseppe Giacovaz, nata a Briz il 13 giugno 1904, ed alle nipoti, figlie di Giuseppe Giacovaz e di Maria Fermo, nate a Oscurus: Maria, il 18 febbraio 1927; Giovanna, il 25 ottobre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5090)

N. 291 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gallessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gallessich Giacomo figlio del fu Giacomo e della fu Caterina Nicolich, nato a Chiusi (Lussino) il 24 febbraio 1878 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Carcich fu Martino e di Mattea Camalich, nata a Chiusi (Lussino) il 18 ottobre 1882, ed ai figli nati a Chiusi (Lussino): Iginio, il 16 settembre 1906; Edvige, il 7 settembre 1909; Firmino, il 20 settembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5091)

N. 260 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Mini teriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giurgiovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgiovich Giovanni figlio del fu Matteo e della fu Lucia Flego, nato a Momiano (Buie d'Istria) il 17 agosto 1875 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Coslovich fu Giovanni e di Maria Orlando, nata a Momiano il 26 marzo 1872, ed ai figli nati a Momiano: Antonio, il 21 febbraio 1908; Giovanni, l'8 dicembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5092)

N. 288 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legg 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gallovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gallovich Giuseppe figlio del fu Francesco e di Domenica Barcovich, nato a Lussinpiccolo il 27 luglio 1887 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

5093)

N. 285 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gerolimich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gerolimich Antonio figlio del fu Pietro e di Margherita Bellanich, nato a Lussinpiccolo l'8 febbraio 1850 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gerolimi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5094)

N. 296 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gallossich » (Gallosich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gallossich Giovanni figlio del fu Giovanni e di Marianna Carcich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 25 ottobre 1893 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Nadalin fu Antonio e di Mattea Rercich, nata a Unie (Lussinpiccolo) il 7 aprile 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5095)

N. 297 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gallovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gallovich Francesco figlio del fu Francesco e di Domenica Barcovich, nato a Lussinpiccolo il 14 novembre 1881 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5096)

N. 289 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gallovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gallovich Domenico figlio del fu Francesco e di Domenica Barcovich, nato a Lussinpiccolo il 12 novembre 1868 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5097)

N. 226 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gardos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gardos Giovanni figlio di Antonio e di Maria Caloina, nato a Crasizza (Buie d'Istria) il 20 gennaio 1866 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gardossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Stocovaz fu Antonio e di Lucia Bibalo, nata a Villa Gardossi il 28 settembre 1887; ed ai figli nati a Villa Gardossi: Dante, il 3 ottobre 1912; Bruno, il 5 dicembre 1915; Bianca, il 24 settembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5098)

N. 254-1 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giurgiovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana.

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgiovich Antonio figlio di Giovanni e della fu Giovanna Bartolich, nato a Sorbar (Buie d'Istria) il 6 aprile 1886 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Teresa Giurgiovich di Antonio e di Lucia Giurgiovich, nata a Sorbar il 10 giugno 1894 ed al figlio Olivo, nato a Sorbar il 27 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5099)

N. 257 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giurgiovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgiovich Giovanni Battista figlio del fu Giovanni e di Maria Coslovich, nato a Sorbar (Buie d'Istrie) il 23 giugno 1857 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Giurgiovich fu Antonio e fu Lucia Vesnaver, nata a Sorbar il 22 febbraio 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5100)

N. 338 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Miloch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miloch Valentino, figlio del fu Michele e della fu Marcolina Dussich, nato a Buie d'Istria il 19 aprile 1902 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elisa Furlan fu Giovanni e fu Elisabetta Vascotto, nata a Buie d'Istria il 6 giugno 1907, ed ai figli, nati a Buie: Silvano, il 14 gennaio 1925; Giovanni, il 9 febbraio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5130)

N. 343 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milos Leonardo, figlio del fu Leonardo e della fu Eufemia Petretich, nato a Buie d'Istria il 3 settembre 1882 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Rabusin fu Stefano e fu Maria Delzet, nata a Montona il 1° febbraio 1971 ed ai figli, nati a Buie: Mario, il 20 novembre 1907; Bruno, il 24 ottobre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5132)

N. 347 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Milos Giovanna ved. di Antonio, figlia del fu Romano Cimador e della fu Antonia Sabaz, nata

a Buie d'Istria il 1° marzo 1866 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milossa ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Vittorio, nato a Buie d'Istria il 17 maggio 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5133)

N. 296 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Macovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Macovaz Antonio, figlio di ignoto e della fu Caterina Macovaz, nato a Buie il 13 marzo 1890 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Maria Stocovaz fu Matteo e di Anna Bortolin, nata a Buie d'Istria il 21 agosto 1888.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5134)

N. 141 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sik » è di origine italiana e che che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sik Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Sik, nato a Villa Decani il 10 novembre 1859 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sicchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Cepak fu Andrea e fu Maria Zupin, nata a Villa Decani il 1° gennaio 1881.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5136)

N. 192 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sincovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sincovich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Lucia Giurgiovich, nato a Momiano (Buie) il 21 marzo 1878 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sinico ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Smilovich fu Giovanni e fu Maria Stancich, nata a Momiano l'8 ottobre 1878, ai figli nati a Momiano: Giovanni, il 24 maggio 1905; Antonio, il 18 maggio 1907; Giuseppe, il 21 gennaio 1910; Pietro, l'11 aprile 1913, alla nuora Maria Giacovincich di Giacomo e di Antonia Tulliach, moglie di Giovanni Sincovich, nata a Momiano il 30 maggio 1905 ed ai nipoti figli di Giovanni Sincovich e di Maria Giacovincich nati a Momiano: Fiorentino, il 7 febbraio 1926; Oliva, il 18 marzo 1927

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5140)

N. 237 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stancich Pietro, figlio del fu Antonio e della fu Caterina Braico, nato a Collalto (Buie) il 21 giugno 1876 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stanchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Perossa di Antonio e di Caterina Giugovaz, nata a Briz l'8 marzo 1882 ed ai figli nati a Briz: Martino, l'11 novembre 1906; Antonio, il 31 luglio 1908; Maria, il 24 luglio 1911; Pietro, il 2 ottobre 1914; Clementina, il 14 gennaio 1917; Umberto, il 20 gennaio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5141)

N. 193 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sincovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sincovich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Caterina Crevatin, nato a Tribano (Buie) il 29 maggio 1868 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sinico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della def. m. Maria Danielis, nati a Buie: Marco, il 1° maggio 1898; Antonio, il 23 luglio 1904; Anna, il 9 gennaio 1906; Giovanni, il 27 maggio 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5142)

N. 194 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sincovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sincovich Giovanni, figlio di Matteo e della fu Caterina Stocovaz, nato a Tribano (Buie) il 10 maggio 1887 e abitante a Tribano (Buie), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sinico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della def. moglie Lucia Sincovich, nati a Buie d'Istria: Maria, il 26 novembre 1911; Luigi, il 28 febbraio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5143)

N. 235 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stancich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Elena Delbello, nato a Collalto (Buie d'Istria) il 15 agosto 1882 e abitante a Collalto (Buie d'Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stanchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Gladich di Antonio, nata a Collalto il 6 febbraio 1893 ed ai figli, nati a Collalto: Argentina, il 24 febbraio 1912; Giovanni, l'8 maggio 1917; Antonio, il 6 gennaio 1920; Mario, il 6 ottobre 1924; Pietro, il 27 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5144)

N. 239 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stanich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Maria Tagliapietra, nato a Buie d'Istria il 23 settembre 1883 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stagni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Bortolin fu Antonio e di Maria Prodan, nata a Buie d'Istria il 21 settembre 1884 ed ai figli, nati a Buie d'Istria: Maria, il 1° ottobre 1913; Antonio, il 4 luglio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5145)

N. 241 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stanich Giuseppe, figlio del fu Antonio e di Maria Tagliapietra, nato a Buie d'Istria l'8 agosto 1886 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stagni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bortola Moratto di Antonio e di Lucia Papo, nata a Buie d'Istria il 13 settembre 1886 ed ai figli, nati a Buie d'Istria: Antonio, il 28 giugno 1908; Maria, il 29 febbraio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5146)

N. 251 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stopar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stopar Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Cinich, nato a Merischie (Buie d'Istria) l'11 marzo 1886 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stoppa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela Bonazza di Giovanni e di Caterina Stulle, nata a Pioppino il 7 novembre 1890 ed ai figli, nati a Merischie: Mario, l'8 settembre 1909; Giuseppe, il 15 luglio 1912; Angelo, il 14 aprile 1914; Antonio, il 16 dicembre 1918; Giovanni, il 16 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5147)

N. 248 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stipancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Stipancich Caterina ved. di Antonio, figlia del fu Giuseppe Manzin e di Margherita Bortolin, nata a Buie d'Istria il 23 ottobre 1870, e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stefani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Buie d'Istria: Antonia, il 2 novembre 1894; Giuseppe, il 10 gennaio 1901; Pietro, il 18 giugno 1907, alla nuora Caterina Vascotto di Giovanni e di Margherita Zubalich, moglie di Giuseppe Stipancich, nata a Buie d'Istria l'11 settembre 1903 ed ai nipoti, figli di Giuseppe Stipancich e di Caterina Vascotto, nati a Buie d'Istria: Silvano, il 14 gennaio 1924; Carmen, il 27 aprile 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5148)

N. 247 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stipancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stipancich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Zorich, nato a Tribano (Buie d'Istria) il 1° giugno 1871 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stefani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Musizza fu Matteo e fu Giovanna Clarich, nata a Rozzo il 13 maggio 1874; ai figli, nati a Tribano: Giovanni, il 6 settembre 1894; Anna, il 17 ottobre 1908; Regina, il 27 maggio 1912, alla nuora Maria Sain fu Matteo e di Rosa Bencich, moglie di Giovanni Stipancich nata a Tribano il 27 ottobre 1896 ed ai nipoti, figli di Giov. Stipancich e di Maria Sain, nati a Tribano: Pierina, il 13 maggio 1915; Antonia, il 27 gennaio 1919; Antonio, il 14 settembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5149)

N. 240 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stanich Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Lucia Bonetti, nato a Buie d'Istria il 28 agosto 1887 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stagni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Piuca di Marco e di Caterina Crevatin, nata a Buie d'Istria il 23 giugno 1890, ed ai figli nati a Buie d'Istria: Pietro, il 28 giugno 1914; Luigi, il 1° dicembre 1916; Anastasio, il 6 aprile 1919; Giovanni, l'11 settembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Riconoscimento della personalità giuridica di Congregazioni religiose.

Con Regio decreto del 24 luglio 1931, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Convento di Maguzzano dell'Ordine dei Cistercensi riformati (Trappisti) ed è stato autorizzato il trasferimento al Convento predetto, che ne è già in possesso, degli immobili ora al nome di privati intestatari.

Con Regi decreti del 29 luglio 1931, registrati alla Corte dei conti il 27 agosto 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Antonio in Bovino; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex monastica delle Vergini sotto il titolo di S. Andrea Apostolo in Palermo.

Con Regi decreti del 7 agosto 1931, registrati alla Corte dei conti il 27 agosto 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa Generalizia, con sede in Roma, del Terzo Ordine Regolare di S. Francesco; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero, sotto il titolo di S. Rita delle Agostiniane di Cascia ed è stato autorizzato il trasferimento allo stesso Monastero dei beni attualmente al nome di privati intestatari; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia degli Abruzzi (S. Francesco della Penna) dei Frati Minori, con sede a Chieti; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Procura Generale dei Canonici Regolari Premostratensi ed è stato autorizzato il trasferimento alla medesima degli immobili attualmente intestati al Padre Alberto Noots; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Sicilia del Terzo Ordine regolare di S. Francesco.

(6650)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	467624	Di Filippo Gaetano fu Andrea, minore sotto la p. p. della madre Rago Lucia fu Angelo, vedova di Di Filippo, domic. in Napoli. L.	50 —
»	119709 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tenchini Faustino fu Giuseppe, minore sotto la p. p della madre Agnelli Maria fu Luigi, vedova Tenchini, domic. in Gottolengo (Brescia) . . . . » per l'usufrutto: Agnelli Maria fu Luigi, vedova Tenchini, domiciliata in Gottolengo.	85 —
»	155666	Lamedica Mary di Tommaso, nubile, domic. in Torremaggiore, (Bari) . . . . »	500 —
3.50 %	318644 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Scognamiglio Mario, Lucio e Decio fu Luigi, minori sotto l'amministrazione del curatore Scognamiglio Raffaele fu Luigi, in parti eguali, domic. in Napoli . . . » per l'usufrutto: d'Uva Maria fu Michele, vedova Scognamiglio, moglie in seconde nozze di Guglielmo Veneri, domic. in Napoli.	1680 —
Prest. Naz. 5 %	35738	Agostini Tullio di Domenico, domic. in Napoli - ipotecata . . »	2800 —
3.50 %	168637	Zugaro Enrico fu Giuseppe, domic. in Calascio (Aquila) - ipotecata . . . . »	70 —
Cons. 5 %	101382 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Morglia Alberto fu Luigi Enrico, domic. in Luserna S. Giovanni (Torino) . . . . » per l'usufrutto: Morglia Vincenzo fu Luigi Enrico, domic. in Luserna S. Giovanni (Torino).	150 —
3.50 %	750495 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Canonico Giuseppe di Francesco, Canonico Raffaella di Francesco, moglie di Licenziati Ferdinando fu Filippo, domic. in Napoli, tutti quali eredi indivisi della loro madre Vitiello Chiara fu Salvatore, in parti uguali . . . » per l'usufrutto: Canonico Francesco fu Vincenzo, domic. in Napoli e la rendita stessa fino alla concorrenza di una terza parte è vincolata come dote della contitolare Canonico Raffaella in Palmieri.	255,50
Prestito Littorio 5 %	51103	Ospedale civile di Caravaggio (Bergamo) - vincolata . . . »	5670 —
»	51104	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	1375 —
»	51105	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	495 —
»	51106	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	720 —
Cons. 5 %	224951 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Campa Alberto fu Alessio, domic. in Castelfranco di Sopra (Arezzo) . . . . » per l'usufrutto: Beccari Vittoria fu Gio. Batta, moglie di Marinelli Enrico, domic. in Firenze.	850 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	1499 Polizza combattenti	Policardo Antonio fu Andrea, domic. in Pantelleria (Trapani) . »	20 —
3.50 %	294300	Fabbriceria Parrocchiale di Roccafranca (Brescia) - vincolata . »	1067,50
»	654130	Intestata come la precedente - libera . . . . »	63 —
»	769855	Intestata come la precedente - libera . . . . »	21 —
Cons. 5 %	364615	Fabbriceria Parrocchiale della Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio in Roccafranca (Brescia) . . . . »	55 —
3.50 % Cat. *A*	41038	Fabbriceria Parrocchiale di Roccafranca (Brescia) . . . . »	126 —
Cons. 5 %	330002 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: La Monica Ciro, Silvestro, Lidia, Luigi e Renato fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Mollo Luisa di Silvestro, vedova La Monica, domic. in Vico Equense (Napoli) . . . . »	615 —
		per l'usufrutto: Mollo Luisa di Silvestro, vedova La Monica Giuseppe, domic. in Vico Equense.	
»	11646 Polizza combattenti	Liquasi Natale, domic. in Lozzo Atestino, frazione di Ala (Trento) »	20 —
»	189573	Abriani Anna fu Mario, minore sotto la p. p. della madre Lida De Angelis fu Romolo, vedova Abriani Mario, domic. in Verona . . . . »	1120 —
3.50 %	615734 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Grimaldi Elvira di Giuseppe, moglie di Favia Francesco di Vincenzo, domic. in Bari . . . . »	24,50
		per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Grimaldi Giuseppe e Zonno Anna, domic. in Bari.	
Cons. 5 %	17174 Polizza combattenti	Gobbi Enrico di Domenico, domic. in Loro Piceno (Macerata) . »	20 —

Roma, 30 giugno 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5469)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 9).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	46124	310 —	Cantoni Luigi detto Gino fu Cesare, dom. in Pontevico (Brescia); con usuf. a Biloni *Adina* fu Luigi, ved. Cantoni, dom. in Pontevico.	Intestata come contro; con usufr. a Biloni *Benvenuta-Clementina* fu Luigi, ved. ecc. come contro.
3.50 %	533549	56 —	Bertholier o Berthollier *Prospero* e *Lorenzo* di Lorenzo, minori sotto la p p. del padre, dom. in Cormayeur (Torino) e figli nascituri da detto Bertholier o Berthollier Lorenzo, eredi indivisi; con usuf. vital. a Bertholier o Berthollier Lorenzo fu Michele, dom. in Cormayeur (Torino).	Bertholier o Berthollier o Bertolier *Giuseppe-Prospero* e *Lorenzo-Giuseppe* di Lorenzo, minori ecc. come contro; con usuf. vital., come contro.
P. N. 5 %	5448	125 —	Belloli Maddalena *Giovanni*, *Maria*, Elisabetta e Barbara fu Amadio, minori sotto la tutela di Belloli Giovanni Antonio fu Luigi, dom. in Calcio (Bergamo) in parti uguali.	Belloli Maddalena, *Giovanna-Maria*, Elisabetta e Barbara fu Amadio minori ecc. come contro.
P. N. 4.50 %	4987	112,50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	477163	160 —	Ebraico Giuseppe di Raffaele, dom. in Teverola (Napoli); con usuf. a *Ruberti* Maria-Giuseppa fu *Matteo* moglie di *Defelice Raffaele*, dom. in Teverola (Napoli).	Intestata come contro; con usuf. a *Ruberto Maria-Giuseppa* fu *Mattia* moglie di *Defelice Salvatore*, dom. come contro.
»	201755	1.150 —	Pesenti *Beatrice*, Mario, Ettore, Cesarina, *Elisa* e Carlo fu Augusto, minori sotto la p. p. della madre Donadoni Camilla fu Bonifacio, ved. Pesenti, dom. in Alzano Maggiore (Bergamo).	Pesenti *Bice*, Mario, Ettore, Cesarina, *Elisabetta* e Carlo fu Augusto, minori ecc. come contro.
»	281177	400 —	Pesenti *Cesarita*, *Lisetta* e Carlo fu Augusto, minori ecc. come la precedente.	Pesenti *Cesarina*, *Elisabetta* e Carlo fu Augusto, minori ecc. come la precedente.
»	433689	55 —	Gamburza *Gaetano* di Antonino, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Riesi (Caltanissetta).	Gamburza *Gaetana* di Antonino, minori ecc. come contro.
»	138957	80 —	Brescia Bianca fu Paolo, nubile, dom. in Napoli.	Brescia Bianca fu Paolo, *minore sotto la tutela di Francesco Petulla fu Paolo*, dom. in Napoli.
3.50 %	506242	1.050 —	Opera Pia ed Ospedale di San Luigi Gonzaga in Torino; con usufr. vital. a Quirico *Matilde* fu Giuseppe, nubile, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Quirico *Carolina-Metilde* fu Giuseppe, nubile, dom. in Torino.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	396301	2.500 —	Falabrino Giuseppina-Enrichetta-Maria-Zaveria fu Paolo, moglie di Oddone Antonio, dom. in Cuneo; con usuf. vital. a Falabrino *Caterina*, fu Pietro, ved. di Rustichelli Francesco, dom. in Cuneo.	Falabrino Giuseppina-Caterina, ecc. come contro; con usuf. vital. a Falabrino *Maria-Catterina* fu Pietro, ved. di Rustichelli Francesco, dom. in Cuneo.
3.50 %	162109	5.250 —	Bondonio Erminia *di* Luigi, moglie di Iorini *Antonio-Federico* fu *Abondio*, dom. in Milano, vincolata.	Bondonio Erminia *fu* Luigi, moglie di Iorini *Federico-Antonio* fu *Abbondio*, dom. in Milano, vincolata.
Cons. 5 %	151726	500 —	*Contolupo* Attilio di Giovanni, dom. in New York.	*Cantalupo* Attilio di Giovanni, dom. in New York.
»	232498	625 —		
»	369943	70 —	Re *Pietro* fu Ermenegildo, minore sotto la p. p. della madre Spessa Domenica fu Giuseppe, ved. di Re Ermenegildo, dom. in Torino.	Re *Giuseppe-Pietro* fu Ermenegildo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 settembre 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6623)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 21 agosto 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Luigi Allera a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Aosta.

Pietro Gasbarri a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Aquila.

Antonio Mancini a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Foggia.

Cav. Alfredo Ricucci a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Foggia.

Cav. rag. Antonio Costa a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Lecce.

Dino De Megni a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Perugia.

Francesco Simonucci a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Perugia.

Marcello Chiea a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Rovigo.

Luigi Ferrarese a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Rovigo.

Cav. Pietro Sechi Mundula a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Sassari.

Guido Rocchi a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Siena.

Giuseppe Catapano a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Taranto.

Cav. Silvio Gemin a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Treviso.

Alessandro Murer a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Treviso.

Giovanni Springolo a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Treviso.

Cav. Carlo Zuccato a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Vicenza.

Dott. Teodorico Viero a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Vicenza

Babini dott Vincenzo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei farmacisti di Ravenna.

Cav. uff. prof. Garibaldo Lisi a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Massa.

Cav. dott. Melloni Narciso a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Vicenza.

Filomeno Vitale a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Treviso.

Dott. Edmondo De Paolis a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Foggia.

(6665)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento di 40 posti gratuiti presso il Convitto nazionale di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 12 giugno 1931, n. 751;

Veduto il decreto Ministeriale 6 luglio 1929, registrato alla Corte dei conti addì 26 luglio 1929;

Veduta la nota 31 agosto 1931, n. 115496/467 del Ministero delle finanze;

Ritenuta l'urgenza di bandire il concorso per posti gratuiti da godersi nel Convitto nazionale di Bolzano a decorrere dall'anno scolastico 1931-1932;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso a 40 posti gratuiti presso il Convitto nazionale di Bolzano a favore di giovanetti di età non inferiore a 6 e non superiore ai 14 anni.

Detti posti saranno conferiti ad alcuni nati o residenti nella Venezia Giulia, nella Venezia Tridentina o in Zara, meritevoli e di disa-

giate condizioni economiche i quali intendano frequentare le scuole elementari o le scuole medie esistenti in Bolzano.

Potranno essere anche conferiti ai figli di italiani non residenti nel Regno ed, in caso di esuberanza di posti, a giovinetti delle vecchie Provincie.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da una Commissione nominata dal Ministro.

Art. 3.

Avranno la precedenza nell'assegnazione dei posti gratuiti:

a) gli orfani di guerra e di genitori caduti per idealità nazionali;

b) i figli di mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale;

c) i figli dei decorati al valor militare;

d) i giovanetti iscritti all'Opera nazionale Balilla;

e) gli aspiranti appartenenti a famiglie numerose.

Art. 4.

I concorrenti dovranno presentare istanza al Ministero entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le istanze degli orfani di guerra o per le idealità nazionali dovranno essere corredate da una dichiarazione del Comitato provinciale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra o della Direzione del Partito Nazionale Fascista che attesti tale loro qualità. Dovranno anche essere documentate tutte le altre qualità che per l'articolo precedente costituiscono titoli di preferenza.

Documenti obbligatori da allegarsi all'istanza sono:

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza;

c) pagella scolastica dell'anno 1930-31, dalla quale risultino i voti, compreso quello di condotta, ed inoltre, per i candidati inscrivendi alla prima classe di una scuola media, l'attestato di ammissione a tale scuola;

d) dichiarazione del podestà del Comune di residenza o del console italiano all'estero da cui risulti la composizione della famiglia dell'aspirante, il numero, l'età, la professione e la relazione di parentela dei membri di essa (la firma del podestà deve essere legalizzata);

e) certificati dei procuratori delle imposte competenti per i Comuni di residenza e di nascita dell'aspirante e dei suoi genitori;

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);

g) certificato di vaccinazione o sofferto vaiolo;

h) dichiarazione del capo di famiglia per l'impegno di pagare le spese accessorie e di primo ingresso.

La istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

I giovani che abbiano partecipato al concorso per posti gratuiti nei Convitti nazionali, bandito con decreto Ministeriale 13 giugno 1931, e intendano partecipare anche al presente concorso, sono dispensati dal presentare documenti. È sufficiente l'invio della istanza con riferimento al concorso cui hanno preso parte.

Art. 5.

I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto, se dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto lasceranno trascorrere quindici giorni senza prenderne possesso.

Art. 6.

I vincitori del concorso conserveranno il posto gratuito fino al compimento degli studi medi, a condizione che se ne dimostrino meritevoli per profitto e per condotta.

Art. 7.

Per tutta la durata del beneficio il Ministero corrisponderà al Convitto nazionale di Bolzano lire tremila annue, a trimestri anticipati, comprensive della retta e della quota fissa dal cui pagamento i vincitori saranno esonerati.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale.

Roma, addì 7 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(6619)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 14 posti di allievi chimici nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Veduto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Veduto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 385;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Veduto il R. decreto-legge 21 marzo 1930, n. 219;

Veduto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684;

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1931, col quale venne indetto un concorso per esame a 13 posti di allievi chimici nei Laboratori chimici delle dogane;

Ritenuto che tale concorso ha avuto esito negativo;

Tenuto conto che dopo il 30 gennaio 1931 si è verificata un'altra vacanza nel ruolo del personale dei Laboratori chimici delle dogane;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 14 posti di allievi chimici nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Art. 2.

L'esame di concorso consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

1° una prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

2° una prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

3° svolgimento scritto di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica:

Idrogeno, ossigeno ed altri gas industriali;
Cloro, acido cloridrico, cloruro di calce, clorati;
Zolfo, acido solforico, solfati;
Acido nitrico e nitrati;
Ammoniaca e sali di ammonio;
Fosforo, acido fosforico e fosfati;
Acido borico e borace, arsenico e suoi composti più importanti;
Carbonio e carboni;
Concimi chimici;
Calci e cementi;
Silicio, silicati e vetro;
Industrie ceramiche;
Sodio e sali sodici;
Potassio e sali potassici;
Ghisa, acciaio, ferro dolce e leghe ferro-metalliche;
Rame, sue leghe e sali più importanti;
Piombo e zinco e loro composti più importanti;
Alluminio e suoi composti più importanti;
Argento ed oro e loro sali;
Idrocarburi della serie grassa - Petrolio;
Alcool metilico ed aldeide formica;
Alcool etilico e aldeide acetica;
Acido acetico ed acido ossalico e loro sali più importanti;
Acido tartarico ed acido citrico e loro sali più importanti;
Acidi grassi e saponi;
Carboidrati, zuccheri e amidi;
Cellulosa e derivati;
Idrocarburi aromatici e loro derivati clorurati e nitrici;
Acido fenico, acido benzoico, acido salicilico e loro sali più importanti - Sostanze coloranti organiche;

4° una prova scritta di traduzione dal francese in italiano ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato.

Prova orale:

La prova orale consisterà in una discussione sulle prove pratiche e scritte e sopra gli argomenti indicati al n. 3.

Art. 3.

Le prove scritte di cui sopra avranno luogo in Roma presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette a partire dal giorno 11 del mese di gennaio 1932; quella orale in epoca da destinarsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere scritte di tutto pugno degli aspiranti, su carta bollata da L. 5 e presentate alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette in Roma nel perentorio termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che siano già impiegati di ruolo dello Stato dovranno far pervenire le domande entro il termine suddetto pel tramite della propria Amministrazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati.

Le domande non documentate o insufficientemente documentate o corredate da documenti irregolari, saranno respinte agli interessati.

Esse saranno ammesse se regolarizzate nel termine stabilito.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno esibirsi i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 7, da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 33 anni di età.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi, di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e siano stati decorati al valore militare, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

La condizione del limite di età massima non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, oppure appartengano al personale straordinario dipendente dal Ministero delle finanze a termine dell'art. 3 del R. decreto 21 marzo 1930, n. 219;

2° certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo di L. 3;

3° certificato generale negativo del casellario giudiziario su carta da bollo di L. 10;

4° certificato negativo di procedimenti penali pendenti su carta da bollo di L. 3;

5° certificato di buona condotta rilasciato su carta da bollo di L. 3 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze nell'anno;

6° certificato medico rilasciato su carta da bollo di L. 3 da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale, od anche per giustificate circostanze dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego di chimico.

L'Amministrazione ha facoltà di fare controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

7° documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

8° diploma originale o copia autentica del diploma di laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o diploma d'ingegnere chimico, ed il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali.

I candidati laureati dopo il 31 dicembre 1924 o dopo il 31 dicembre 1925 che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno inoltre presentare il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico;

9° stato di famiglia su carta da bollo di L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia debitamente autenticata.

I candidati i quali appartengono al personale straordinario dipendente dal Ministero delle finanze dovranno produrre un certificato rilasciato dal capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gl'interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

Non è consentito far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero delle finanze, salvo pel titolo di studio, del quale si deve in ogni caso produrre un certificato con l'indicazione precisa dell'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati i quali siano reduci di guerra sono tenuti inoltre a corredare le istanze della copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno debitamente documentare tale loro qualità.

Gli orfani, le vedove non rimaritate, e le sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato su carta da bollo di L. 3 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 8.

Oltre ai documenti sopra indicati potranno essere esibiti:

a) qualunque altro titolo, diploma, certificato o pubblicazione che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dell'aspirante;

b) certificato di risultati di concorsi precedenti presso altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 9.

La Commissione esamintarice sarà costituita:

dal direttore generale delle dogane e delle imposte indirette, con le funzioni di presidente;

dal direttore dei Laboratori chimici delle dogane;

da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e imposte indirette di grado non inferiore al sesto;

da due funzionari di grado sesto, o in mancanza da un funzionario di grado sesto e da uno di grado settimo, del personale dei Laboratori chimici delle dogane.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al nono.

Art. 10.

Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nell'art. 9 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali hanno superato le prove di esame in base alle votazioni riportate dai candidati nelle prove stesse a termini dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale. Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

Le nomine ai posti di allievi chimici messi a concorso saranno conferite, con decreto del Ministro per le finanze, a coloro i quali

risultino vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente art. 11 e alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 13.

Il periodo di allievo avrà la durata non inferiore a sei mesi dalla data dell'ammissione in funzioni.

Durante il periodo di servizio a titolo di prova gli allievi percepiranno una indennità mensile di L. 800, ridotta del 12 per cento, oltre l'aggiunta di famiglia a termine di legge.

Art. 14.

Gli allievi chimici che dopo la nomina non raggiungeranno nel termine prefisso la residenza loro assegnata decadranno, senza che occorra alcuna diffida, da ogni ulteriore diritto conferito dal concorso.

Verrà fatta eccezione a tale disposizione per coloro che si trovassero sotto le armi per obblighi militari.

Art. 15.

Dopo ultimato con esito favorevole il periodo di prova gli allievi saranno nominati chimici nei Laboratori chimici delle dogane (grado 9°).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(6620)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi per la costruzione e la messa in esercizio di piccoli battelli da pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare l'esercizio della piccola pesca con sistemi perfezionati e moderni;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso ai seguenti premi da conferirsi a coloro che, entro il 31 maggio 1932, abbiano messo in esercizio i migliori battelli, della lunghezza da metri sette a dodici, la costruzione dei quali sia stata iniziata dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per l'esercizio della pesca con qualsiasi sistema per il quale risulti idoneo l'impiego del piccolo naviglio:

5 premi di primo grado di L. 15.000 ciascuno;
5 premi di secondo grado di L. 8000 ciascuno;
5 premi di terzo grado di L. 5000 ciascuno.

Art. 2.

I battelli dovranno essere muniti di motore a combustione interna, di adeguata potenza in relazione alle dimensioni di ciascun natante, ed al relativo sistema di pesca.

A parità di merito, avranno titolo di preferenza i battelli muniti di motore di fabbricazione nazionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate, su carta da bollo da L. 5, non più tardi del 15 giugno 1932, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale dell'agricoltura Divisione pesca.

Esse saranno corredate di una descrizione del battello e dei suoi arredi di bordo, della indicazione del cantiere che lo ha costruito, di documenti atti a comprovare la data d'inizio della costruzione, di un computo della spesa occorsa, di una dichiarazione della competente autorità portuale attestante la messa in esercizio, e di ogni altro elemento che gli interessati ritengano di presentare. Saranno esclusi dal concorso i battelli che non risultino costruiti in cantieri nazionali.

Art. 4.

I premi saranno conferiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta di un'apposita Commissione giudicatrice, da esso nominata.

La Commissione avrà facoltà di visitare, o far visitare, i battelli, e di richiedere ai concorrenti tutti gli elementi, le prove ed i chiarimenti che ritenga necessari per esprimere il proprio giudizio.

Art. 5.

La spesa per il pagamento dei premi che ascende a L. 140.000 sarà imputata al capitolo 72-*ter* del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1931-32.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(6635)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi per la messa in uso dei migliori sistemi della pesca vagantiva del tonno con reti od attrezzi mobili.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149;

Ritenuta la opportunità di incoraggiare l'esercizio della pesca vagantiva del tonno con reti od attrezzi mobili;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso ai seguenti premi, da conferirsi a coloro che, entro il 31 ottobre 1932, abbiano messo in uso i migliori sistemi per la pesca vagantiva del tonno con reti od attrezzi mobili:

un premio di primo grado di L. 20.000;
due premi di secondo grado di L. 10.000 ciascuno.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate, su carta da bollo da L. 5, non più tardi del 31 ottobre 1931, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'agricoltura - Divisione pesca. Esse saranno corredate di una descrizione del sistema di pesca adattato, nonchè della indicazione delle zone di mare ove il concorrente intende esercitare la pesca del tonno, e delle epoche relative.

Entro il 30 novembre 1932, poi, ciascun concorrente dovrà far pervenire allo stesso Ministero una dettagliata relazione su quanto avrà operato ai fini del concorso, e sui risultati conseguiti.

Art. 3.

Sarà in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di far seguire e controllare l'attività dei concorrenti, e di assumere sui medesimi ogni informazione che ritenga opportuna.

I premi saranno conferiti dal Ministero, su proposta di una apposita Commissione giudicatrice da esso nominata.

Sarà pure in facoltà del Ministero, in relazione all'esito del concorso, e su proposta della Commissione giudicatrice, di suddividere uno o più dei premi di cui all'art. 1.

Art. 4.

La spesa per il pagamento dei premi, che ascende a L. 40.000, sarà imputata al cap. 72-*ter* del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1931-32.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(6636)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.